



**RESOCONTO STENOGRAFICO**

n. 16

*N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente.*

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)**

**INDAGINE CONOSCITIVA SUL TEMA DELLE  
INTERCETTAZIONI**

41<sup>a</sup> seduta: giovedì 20 aprile 2023

Presidenza del presidente BONGIORNO

**INDICE****Audizione di un sostituto procuratore della Repubblica presso la direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria**

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 6, 7 e <i>passim</i>	MUSOLINO . . . . .	Pag. 3, 8
RASTRELLI ( <i>FdI</i> ) . . . . .	7		
ZANETTIN ( <i>FI-BP-PPE</i> ) . . . . .	6		

---

***N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori***

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLENZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.*

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Stefano Musolino, sostituto procuratore della Repubblica presso la direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria.*

*I lavori hanno inizio alle ore 9,15*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, nonché la trasmissione televisiva sui canali *web* e satellitare del Senato della Repubblica, e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverto inoltre che, previa autorizzazione del Presidente del Senato, la pubblicità della seduta odierna è assicurata anche attraverso il resoconto stenografico.

Ricordo che le audizioni si svolgono anche in videoconferenza con la partecipazione da remoto dei senatori.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione di un sostituto procuratore della Repubblica presso la direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni, sospesa nella seduta del 28 marzo scorso.

È prevista oggi l'audizione del dottor Musolino, sostituto procuratore della Repubblica presso la direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, al quale do il nostro benvenuto.

Prima di cedergli la parola affinché possa svolgere la sua relazione preliminare, prego l'audito di contenere la propria esposizione in un tempo che non superi i dieci minuti, in modo tale da consentirci di indicare temi di approfondimento prima delle conclusioni.

Qualora non ci fosse la possibilità di un'esposizione completa entro il tempo a disposizione, potrà arricchirla e completarla anche con una nota scritta che verrà allegata agli atti.

Prego, dottor Musolino, a lei la parola.

*MUSOLINO.* Signor Presidente, ringrazio lei e la Commissione tutta per questa occasione di confronto.

Credo di essere stato convocato in parte per la mia esperienza professionale di magistrato, che ha operato a Reggio Calabria per un ventennio sia nel settore giudicante che in quello requirente, in parte, probabilmente, anche in relazione al mio ruolo di segretario nazionale di Magistratura Democratica, quindi agli interventi che ho provato a fare nel dibattito che vi è stato sulla stampa in relazione ai temi di interesse. Peraltro, il fatto di intervenire per ultimo mi assolve dal dover sviluppare temi generali che immagino essere stati già adeguatamente affrontati.

Proverò pertanto a concentrare il mio intervento su alcuni punti perché, da quello che ho capito e letto, il tema su cui state concentrando maggiormente l'attenzione è legato al *trojan* e al suo utilizzo, in particolare per i reati contro la pubblica amministrazione. Sono comunque pronto, naturalmente, a interloquire su qualunque altro tema diverso o connesso a questo. Proverò a farlo da una prospettiva che non può essere la mia, che è giuridica, tentando di capire quali sono i punti di approssimazione maggiore tra i temi giuridici che ci coinvolgono come magistrati – rispetto ai quali siamo qui a portare la nostra esperienza – e le vostre valutazioni, che sono invece di opportunità politica, e che sono rimesse esclusivamente a voi. Ciò in uno spirito di leale collaborazione, rispetto alla quale sono peraltro consapevole di portare soltanto una prospettiva particolare, che è quella dalla magistratura e nella magistratura.

Posti i principi rispetto ai quali confrontarci, ovvero quelli sanciti dagli articoli 14 e 15 della Costituzione, mi pare che sia in particolare l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo a costituire una bussola di orientamento anche per voi e per le valutazioni che dovrete fare, e soprattutto l'interpretazione nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo riguardo alla materia delle intercettazioni.

In particolare, il nucleo minimo di garanzie che la Corte europea ha ritenuto necessario affermare nell'ipotesi di ingerenza nella vita privata recata dalle intercettazioni parte essenzialmente da tre presupposti: l'esistenza di una base giuridica appropriata, la finalità legittima e soprattutto, in una società democratica, la necessità. Vi risparmio le sentenze della Corte, che eventualmente mi riserverò di indicare, se necessario, in una nota a parte.

Secondo me è soprattutto la necessità democratica quella in cui l'approssimazione tra le valutazioni prettamente giuridiche e quelle invece di opportunità politica è maggiore, quindi è la parte che forse può interessarvi di più. A tal proposito, nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo si fa riferimento alle necessità di garantire e di verificare i requisiti della proporzionalità e del controllo; l'ingerenza, cioè, deve essere proporzionata alla giustificazione invocata e deve sottostare a un sistema di controllo adeguato ed effettivo così da controbilanciare e arginare il pericolo insito nell'azione segreta di una parte dell'apparato dello Stato sul cittadino. Ho richiamato tratti di sentenze della CEDU che, se vi interessa, vi indicherò puntualmente, altrimenti rinvierò a una memoria scritta.

In virtù di quanto detto, l'ingerenza dell'autorità pubblica, per essere compatibile con una norma convenzionale, deve rispondere a un bisogno sociale imperativo e risultare proporzionata alla finalità legittima perseguita. Ciò ha fatto sì che vi sia una elaborazione giurisprudenziale su questi temi, che parte proprio dai principi euro-unitari, che ha trovato particolare sviluppo nella sentenza della Cassazione a sezioni unite del 2016 « Scurato », laddove si è arguito come fosse il riflesso totalizzante, dice la Corte, dei delitti di criminalità organizzata, ideati e programmati secondo un'attività che reclama una sorta di permanenza sostanzialmente continua dei soggetti che vi partecipano – quindi, la possibilità che di queste cose si parli con continuità in tutti i luoghi da essi frequentati – che giustificava la compressione dei diritti anche in termini euro-unitariamente garantiti.

È proprio grazie a questa accettazione, frutto di un accurato temperamento di valori e interessi, che le intercettazioni svolte in qualunque domicilio già dalle sezioni unite con la citata sentenza « Scurato » erano state in qualche maniera sdoganate e ritenute legittime anche nel nostro ordinamento.

C'è stata poi l'evoluzione prima della riforma Orlando e poi della riforma attuale di cui ci stiamo occupando che, attraverso una progressione sinceramente molto discutibile a livello generale – che è stata poi esportata anche a livello di attività di intercettazioni – ha via via equiparato i reati dei pubblici ufficiali a quelli della criminalità organizzata, laddove nei primi vi è certamente l'assenza di quelle caratteristiche tipiche della norma e del fatto-reato che nelle valutazioni delle sezioni unite « Scurato » giustificavano invece la possibilità di sviluppare le attività di intercettazioni con la modalità ampia che il *trojan* consente.

Intanto, credo che occorra fare una bella distinzione all'interno degli stessi reati di pubblica amministrazione. Non è un caso che, anche nel dibattito pubblico, i sostenitori del corretto bilanciamento che la normativa attuale pone ai diritti confliggenti che si confrontano su questo piano individuano sempre quale reato spia quello di corruzione, che è obiettivamente un reato con caratteristiche specifiche particolarmente insensibili alle attività di investigazione perché, riposando essenzialmente su un accordo tendenzialmente di due persone, vede due soggetti entrambi concentrati nel garantire la sicurezza dell'accordo, e quindi l'impermeabilità dello stesso alle attività di intercettazione. Tuttavia, se ci pensate bene, la stessa cosa non può valere per il peculato, per esempio, né per la concussione e neanche per quella forma particolare di concussione che è oggi l'induzione indebita, tant'è che, per esempio, nessuno propone un'estensione di questo tipo a reati come l'usura, che hanno lo stesso schema: un reato-accordo in cui comunque un soggetto è in una posizione di vittima rispetto all'autore del fatto.

Sto facendo dei riferimenti relativi soltanto alla fisiologia dei reati, che credo sia ciò che vi interessi maggiormente del mio punto di vista, piuttosto che alle valutazioni di comparazione generale che riguardano, appunto, l'opportunità politica, che sono vostre, poiché voi potreste anche

del tutto legittimamente decidere che il peculato è un reato straordinariamente grave da giustificare qualunque forma di reazione e aggressione investigativa.

Alla luce della sentenza « Scurato », e quindi di ciò che quella sentenza ha valorizzato delle sezioni unite e della giurisprudenza euro-unitaria, si è sempre messa in risalto la tipologia del reato, perché quella garantisce una proporzionalità dell'ingerenza nei diritti di *privacy* dei soggetti, giustificata proprio dalle caratteristiche del reato, e rende perciò quel tipo di ingerenza sostanzialmente compatibile con la modalità di aggressione del reato.

Dicevo della corruzione, su cui il problema si pone e le valutazioni sono tutte vostre. Sono riflessioni che, secondo me, potete fare anche valutando la capacità di accertamento del fenomeno prima e dopo la riforma – il che forse dovrà lasciare un po' di spazio alle verifiche – e, cioè, capire se e quanto effettivamente l'attività di intercettazione è capace di raggiungere lo scopo.

Credo che vi dobbiate porre un problema generale, perché se il tema resta soltanto la capacità degli strumenti investigativi di raggiungere lo scopo, l'espansione dello sviluppo tecnologico consentirà sempre di più strumenti di invasione della *privacy* dei cittadini per cui si potranno aprire finestre straordinarie sulle vite di ciascuno. Ritengo che il problema rispetto al quale dovete interrogarvi è capire più in generale quali sono i principi e i limiti da porre, approfittando di questa che al momento è l'invasione maggiore che conosciamo, ovvero quella garantita attraverso il *trojan*, e quali potranno essere anche in futuro i principi rispetto ai quali governare questo equilibrio di interessi che soltanto la politica può risolvere.

PRESIDENTE. Procuratore, per ora la interrompo perché siamo andati un po' oltre.

Darei la parola ai colleghi affinché possano porre domande e osservazioni.

ZANETTIN (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, ringrazio molto il dottor Musolino per essere venuto qui oggi. Faccio un intervento più generale.

Ho chiesto che intervenisse il dottor Musolino per una ragione molto particolare: nel momento in cui ho depositato il disegno di legge, di cui sono primo firmatario, che mira a escludere i reati contro la pubblica amministrazione fra quelli per i quali si può utilizzare il *trojan*, in una prima fase, la mia posizione, anche su certa stampa, in particolare orientata a sinistra, è stata assai critica.

Ho molto apprezzato che, dopo qualche settimana, il dottor Musolino, che è un importante pubblico ministero – il procuratore mi correggerà se sbaglio – ma è anche un magistrato progressista, sia intervenuto sul tema. D'altra parte, ho auspicato molto che il dibattito sul *trojan* uscisse dai canoni destra-sinistra, garantisti e giustizialisti, ma fosse piut-

tosto un dibattito sereno nel quale si potessero confrontare – bene l’ha esplicitato il dottor Musolino – le ragioni dell’investigazione, quindi, della punizione del reato, e la tutela di diritti inalienabili dei cittadini in una società democratica, perché ovviamente, se fossimo in Russia o in Cina, questi problemi non ce li porremmo.

Quindi, ripeto, ho molto apprezzato il suo intervento sulla stampa. Non conoscevo il dottor Musolino, ho letto alcuni articoli di stampa, ragione per cui ho chiesto che venisse a portare il suo contributo in questa Commissione proprio in questo spirito molto laico di affrontare il tema: non con addosso la maglietta di una squadra politica, ma piuttosto con un approccio giuridico, che è quello che spero si possa sempre adottare quando trattiamo temi così delicati.

PRESIDENTE. Senatore Zanettin, apprezzo quello che lei ha detto.

In questa Commissione, a prescindere dalle appartenenze politiche, quello che a noi interessa è dare il massimo contributo per creare norme che rispondano alle esigenze del sistema: non norme in più né norme sbagliate. Quindi, al di là dell’appartenenza dei vari auditi, secondo me le persone che offrono il loro contributo – in questo caso mi è piaciuto proprio che nella presentazione l’audito l’abbia voluto sottolineare – non solo sono benvenute, ma arricchiscono il nostro dibattito.

RASTRELLI (*Fdi*). Signor Presidente, anche a me preme ringraziare il dottor Musolino per la disponibilità a essere qui oggi.

Come lei avrà colto, la nostra indagine conoscitiva nasceva – ed è tuttora in attività – per una valutazione complessiva sul tema delle intercettazioni, e progressivamente abbiamo concentrato la nostra attenzione sui profili di normazione incompleta, carente o addirittura assente nel nostro ordinamento. Il tema del captatore informatico in questa logica è divenuto centrale.

Anch’io conoscevo e conosco la sua posizione coerentemente critica rispetto all’abuso e ai rischi connessi all’utilizzo del captatore informatico. Sono più diretto nelle questioni che le sottopongo. Faccio una premessa sotto un duplice profilo.

Il captatore è in grado di operare una invasività di controllo non soltanto per la messe di informazioni che riesce potenzialmente a raccogliere, ma tendenzialmente perché, al di là dei profili delle comunicazioni, è in grado di intervenire sulle memorie, sulla geolocalizzazione e sui file contenuti nei dispositivi informatici. C’è, cioè, un’invasione totale non nel flusso di comunicazioni, ma nel patrimonio personale del soggetto attenzionato.

La seconda circostanza, che è di rilievo statistico, è che mentre i bersagli tradizionali delle intercettazioni telefoniche e anche di quelle ambientali sembrano in calo progressivo, quelli del captatore informatico sembrano destinati progressivamente, con lo sviluppo digitale, ad aumentare.

Il tema è: si può pensare di introdurre, a suo avviso, uno specifico catalogo di reati, quindi con una normazione « altra » rispetto al tema

delle intercettazioni telefoniche? Sembrerebbe, infatti, che ormai i flussi siano più informativi che di comunicazione. Ritiene, cioè, opportuno disciplinare il *trojan*, al di là del distinguo delitti contro la pubblica amministrazione-delitti di terrorismo o di mafia, con un profilo autonomo rispetto a quello tradizionale dell'articolo 266 e seguenti del codice di procedura penale? Dopodiché, per un profilo connesso allo stesso – anche se non riguarda strettamente le intercettazioni – vorrei chiederle se a suo avviso è opportuno disciplinare anche le tematiche di sequestro dei dispositivi elettronici dei quali tutti disponiamo, perché il paradosso è che poi la stessa invasività nel patrimonio individuale di un soggetto potrebbe essere bypassata non più attraverso un meccanismo di autorizzazioni, decreti o altro, ma attraverso la materiale apprensione di un dispositivo.

PRESIDENTE. Dottor Musolino, nell'ambito di questa nostra indagine è emerso che c'è una sorta di doppia velocità: da un lato, quella della normativa che magari viene elaborata dal Parlamento negli anni; dall'altro, quella degli strumenti tecnologici che in pochi mesi vanno oltre la disciplina.

Vedo che lei ha una memoria scritta, quindi la leggeremo con interesse. Ad ogni modo, a noi interessa qualsiasi spunto che ci consenta di elaborare una normativa che sia in linea con la velocità di questa tecnologia. Il mio timore, infatti, è che se elaboriamo, ad esempio, una specifica disciplina solo sul *trojan*, che finalmente tra un anno e mezzo diventa legge, nel frattempo arriva un nuovo meccanismo. Credo allora che la bravura stia nel creare una norma un po' elastica che permetta anche di stare al passo con la velocità dell'evoluzione tecnologica.

Le cedo ora la parola affinché possa rispondere alle sollecitazioni ricevute o aggiungere altre considerazioni.

MUSOLINO. Signor Presidente, proverò a rispondere a tutti e concluderò con una piccola proposta, per quello che può valere.

Intanto, ringrazio ancora il senatore Zanettin per avere pensato a me; fa parte proprio dello spirito con cui stiamo provando a interpretare il ruolo e il senso dell'associazionismo giudiziario, dopo i gravi fatti che tutti quanti conoscete. Lo spirito è quello di essere, invece, un punto di riferimento e di confronto culturale. Sono quindi molto contento di questa occasione e, anche a nome di tutto il gruppo, ringrazio nuovamente la Commissione dell'opportunità.

Senatore Rastrelli, sulla possibilità che attraverso il captatore informatico si acquisiscano anche i dati inseriti nella memoria, devo dire che c'è una giurisprudenza di legittimità piuttosto ondivaga da questo punto di vista, ma mi sento di dire che vi sarebbe una violazione delle norme perché quella di fatto è una sorta di ispezione informatica, e le ispezioni dovrebbero essere effettuate attraverso la comunicazione al soggetto, che deve essere garantito in tutti i suoi diritti nel momento in cui si effettua l'ispezione. Quindi, sull'utilizzazione forse sarebbe opportuno – se lo ritenete – ribadire che quella è una forma di ispezione informatica, e perciò sottoposta alla disciplina prevista.



Attenzione al dato statistico sull'aumento del captatore informatico, perché molto spesso, in realtà – su questo forse è opportuno fare dei distinguo, perché la materia è complessa e le semplificazioni secondo me non aiutano – il captatore non è funzionale soltanto all'acquisizione di conversazioni tra presenti; è altresì funzionale all'acquisizione di tutta una serie di comunicazioni che avvengono tramite *social*; quindi, di fatto, sostituisce quelle che erano le intercettazioni telefoniche.

Attraverso le intercettazioni telefoniche prima si ascoltavano le conversazioni e la messaggistica che i due soggetti si scambiavano tramite *sms*. Oggi buona parte di queste comunicazioni viene trasferita attraverso canali *social*, e perciò di fatto – parlo proprio dal punto di vista degli interessi coinvolti – in quel caso l'utilizzo del captatore è funzionale sostanzialmente a svolgere un'attività ordinaria di intercettazione telefonica.

Agganciandomi ad alcune questioni cui già la Presidente aveva accennato, la preoccupazione non è tanto stare attenti alla specificazione tecnica – in questo senso anch'io avevo provato a portare il mio contributo – perché lo sviluppo tecnologico la può mettere sempre in crisi, quanto provare a fissare principi generali. In questo caso il principio generale è che un conto sono le comunicazioni a distanza, in qualunque modo esse avvengano, attraverso la linea telefonica o *social* (ma pur sempre di una comunicazione a distanza si tratta, e può essere sia vocale che scritta); altro conto è l'intercettazione tra presenti. Questa distinzione, secondo me generale, dovrebbe essere fissata per norma, quindi, in termini diversi da come è descritta ora.

Oggi, se ho necessità di una captazione più estesa di quella telefonica, ma soltanto perché capisco che il soggetto parla continuamente su WhatsApp, per esempio, ho bisogno di installare un captatore con il quale posso anche acquisire intercettazioni tra presenti, benché l'interesse, l'obiettivo investigativo, il migliore equilibrio tra le ragioni dell'investigazione e quelle della *privacy* mi renderebbero sufficiente soltanto l'acquisizione di queste comunicazioni a distanza.

Quindi, venendo ad alcune delle domande che poneva il Presidente, probabilmente la macro distinzione tra le comunicazioni scritte e orali di qualunque tipo a distanza e le intercettazioni tra presenti può essere molto utile.

Il tema rispetto al sequestro dei telefoni resta, ed è molto attuale, senatore Rastrelli; in relazione a ciò i vari uffici di procura – mi riferisco al mio – sostanzialmente si organizzano equiparandoli ad una acquisizione di intercettazioni telefoniche tramite *trojan*. Non c'è un archivio riservato del tipo di quello delle intercettazioni, ma così facendo di fatto impediamo alle parti un accesso indiscriminato al *server*. Quello che autorizziamo è un accesso informatico per una consultazione affinché si segnalino i profili e gli aspetti che si ritengono più interessanti e a quel punto autorizziamo a estrarli. Tuttavia, una volta superata la fase delle indagini, quindi il momento in cui il pubblico ministero è in qualche maniera il controllore e il tutore dei diritti di *privacy* dei soggetti coinvolti, passati al dibattito – gli atti sono nella disponibilità di tutti già nel

momento in cui si passa all'udienza preliminare – la possibilità di controllo necessariamente cessa perché si tratta di un bene in sequestro, quindi l'alternativa potrebbe essere quella di estrapolare quanto di interesse e restituire tutto. Ad ogni modo, credo che su questo vada individuata una normativa.

Ogni procura si sta organizzando a modo proprio per provare a predisporre qualcosa funzionale a tutelare questi obiettivi, intanto con una variazione tra uffici, che non è bellissima – l'avvocato va da un posto all'altro e non sa come organizzarsi – ma soprattutto con buchi di tutela che dipendono da una incapacità di cogliere tutte le possibilità di violazione della *privacy* che ci possono essere.

Prendendo spunto dallo stimolo del Presidente, concludo sui principi.

Credo che la sentenza delle sezioni unite « Scurato » avesse trovato un equilibrio molto sano, parlando in generale dei delitti di criminalità organizzata e individuando in questi anche quelli relativi all'associazione a delinquere. Infatti, un conto è il singolo reato – visto che stiamo sul tema – contro la pubblica amministrazione: altro conto è il soggetto che si inserisce in un contesto associativo che lo porta a consumare reiteratamente reati contro la pubblica amministrazione. Credo che anche la gravità per la stessa pubblica amministrazione sia molto rilevante. Mi pare che, però, in questa valutazione di gravità manchino, quantomeno nel dibattito, gli interessi finanziari dello Stato e dell'Unione europea, che da questo punto di vista si è molto concentrata e ha creato l'EPPO che è una procura con questi scopi, intervenendo nel nostro ordinamento. Peraltro, come sapete, i pubblici ministeri dell'EPPO sono completamente sganciati dal controllo anche dei procuratori generali; quindi, l'Europa ha manifestato un grandissimo interesse in questo senso.

La Corte di giustizia, con la sentenza « Taricco », di cui forse già conoscete qualcosa, aveva messo in crisi addirittura il nostro insieme costituzionale a livello di norme penali proprio per la radicale importanza di questi sistemi finanziari. Quello che vi posso dire, anche dall'osservatorio proprio sulla criminalità organizzata e sulla 'ndrangheta, è che oggi sempre di più vi sono associazioni finalizzate alla consumazione di una serie di reati di fatto contro l'Erario e contro gli interessi erariali, sviluppati anche *a latere* di grandi corporazioni e imprese di livello nazionale e internazionale, che creano gravissimi danni all'Erario.

Con la soluzione individuata nella sentenza « Scurato » potevano forse essere aggrediti anche attraverso il *trojan*, mentre oggi possono esserlo soltanto attraverso l'individuazione di reati aggravati dal fine di agevolazione mafiosa. Questo, secondo me, è un grave pregiudizio e non perché la 'ndrangheta non ci sia in queste circostanze.

Abbiamo verificato un'ipotesi in cui vi è stata una sorta di fiscalizzazione della tangente da parte della 'ndrangheta, per cui la tangente diventava un costo attraverso un sistema di triangolazioni estere « tarocco » e anche gli imprenditori che pagavano potevano scaricare il costo di questa tangente, però il punto è ancora prima.

Questi sistemi e organizzazioni preesistono alle mafie storiche, che a questi si associano e si accoppiano, ragion per cui credo che sulla valutazione di gravità delle condotte, anche alla luce degli atteggiamenti euro-unitari, andrebbe posta una maggiore attenzione.

PRESIDENTE. Dottor Musolino, la ringrazio a nome di tutta la Commissione per il suo prezioso contributo.

Qualunque eventuale nota vorrà trasmettere verrà allegata agli atti e sarà oggetto della nostra attenzione.

Dichiaro conclusa l'odierna procedura informativa e rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 9,50.*

